



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento sulla disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Università

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 510/2018 del 27 Luglio 2018

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)" il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Brescia con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza (art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili. La collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi sarà di seguito definita "collaborazione degli studenti" e l'Università degli Studi di Brescia sarà di seguito definita "Università".

Art. 2 - Finanziamento e descrizione della collaborazione

1. L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle Università, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello Stato (decreto legislativo 29/03/2012, n. 68 art.11 comma 2).
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del bilancio di previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare allo svolgimento delle collaborazioni degli studenti.
3. Il corrispettivo orario erogato allo studente è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Tale corrispettivo è altresì esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
4. La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile è garantita dalle assicurazioni stipulate dall'Università per i propri studenti iscritti.
5. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed



assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

6. La collaborazione degli studenti non può superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.
7. Le 200 ore di collaborazione devono essere svolte in un arco di tempo non superiore a 12 mesi.
8. L'inizio della collaborazione dei singoli studenti deve avvenire a partire da gennaio di ogni anno solare.
9. Il termine ultimo per il completamento delle ore di collaborazione è stabilito al 31 dicembre dell'anno solare in cui è cominciata la collaborazione. Se a questa data non saranno state completate le ore, il rapporto di collaborazione verrà concluso e verranno liquidate le ore effettivamente svolte.

Art. 3 - Tipologie delle attività

1. Le strutture dell'Università richiedono ogni anno il numero delle collaborazioni degli studenti necessario nell'intento di migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati. All'atto della richiesta le strutture potranno indicare, per i servizi che implicano necessariamente specifiche conoscenze, un requisito ulteriore rispetto a quelli indicati al successivo articolo 5. Tale requisito potrà consistere esclusivamente in uno dei seguenti:
 - a) appartenenza ad un corso di studi;
 - b) appartenenza ad una classe o area di studio, o anno di corso.
2. Sono individuate quattro tipologie di attività di supporto nelle quali raggruppare il servizio di collaborazione al fine di conciliare le esigenze operative delle strutture e le disponibilità degli studenti:
 - a) assistenza di sorveglianza;
 - b) assistenza e supporto all'attività amministrativa, di segreteria e redazione testi;
 - c) assistenza e supporto all'attività di orientamento e alla normale attività didattica;
 - d) assistenza e supporto alla normale gestione dei laboratori.
3. I compensi orari, determinati dal Consiglio di Amministrazione, restano in vigore fino alla successiva deliberazione e vengono pubblicati nel Bando.
4. Ogni anno, prima della predisposizione del bando, le singole strutture dell'Università inviano le richieste di collaborazione all'ufficio competente. Tali richieste devono comprendere il numero di collaborazioni riferito alle tipologie di attività da espletare.
5. Il Direttore Generale, con propria disposizione, definisce, nei limiti dello stanziamento



iscritto annualmente nel bilancio dell'Università:

- a) il numero totale delle collaborazioni;
- b) il numero delle collaborazioni per ciascuna struttura suddiviso per tipologia;
- c) il numero delle collaborazioni per ogni tipologia.

Art. 4 - Bando di concorso

1. Il bando per l'affidamento della collaborazione degli studenti viene pubblicato ogni anno accademico.
2. Il bando viene emanato ogni anno nel mese di luglio. Nel bando vengono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda.
3. Lo studente dovrà indicare, in ordine di preferenza le quattro tipologie di attività.
4. Il bando viene emanato con riferimento alle normative vigenti e presenti nel seguente regolamento, e pubblicato nel sito web dell'Università.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria delle collaborazioni degli studenti coloro che, in possesso di requisiti di merito e di condizione economica di seguito indicati, risultano:
 - a) iscritti dal secondo anno di corso dei corsi di laurea triennali, specialistica/magistrale a ciclo unico;
 - b) iscritti dal primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico;
 - c) iscritti non oltre il primo anno rispetto la durata normale dei corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale a ciclo unico e non a ciclo unico rispetto all'anno di prima immatricolazione in una università italiana.
2. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti nell'anno accademico di emanazione del bando e devono aver conseguito, entro il 10 agosto dell'anno di emanazione del bando, i 2/5 dei crediti complessivi con riferimento all'anno di corso e al piano di studi dello studente. I requisiti di merito per gli studenti che, al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio/trasferimento da un corso di laurea ad un altro della nostra o da altra Università, saranno calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di arrivo.
3. Le condizioni economiche sono determinate sulla base della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) indicata nell'attestazione ISEEU presentata dallo studente.
4. Gli studenti iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico sono valutati, per quanto attiene al merito, sulla base della carriera svolta nel corso



precedente purché vi sia continuità di iscrizione fra i due cicli.

Art. 6 - Casi di esclusione /incompatibilità

1. Sono esclusi dall'attività:

- a) gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto la durata normale del corso con riferimento all'anno di prima immatricolazione in qualsiasi università italiana;
- b) i beneficiari di assegni per attività di tutorato;
- c) gli studenti che sono già in possesso di una laurea di pari livello (seconda laurea);
- d) coloro che hanno ottenuto il beneficio per il medesimo anno di corso (ripetenti).

Art. 7 - Formulazione della graduatoria

1. Alla definizione della graduatoria finale si perviene mediante il procedimento indicato nei commi successivi.

Sono individuati per ogni studente tre indici che tengono conto rispettivamente del numero dei crediti acquisiti, del relativo voto medio ponderato e della condizione economica.

L'indice relativo ai crediti (N_c) è costituito da 10 volte il rapporto fra il numero dei crediti effettivamente conseguiti (C_c) e il numero dei crediti previsti (C_p) dai rispettivi ordinamenti ($N_c=10*(C_c/C_p)$).

L'indice relativo al voto medio ponderato (V_p) è costituito dalla metà della differenza tra il voto medio ponderato dello studente (V_{ps}) e il voto medio ponderato (V_{pc}) della classe di studenti iscritti allo stesso corso di laurea e allo stesso anno di corso ($V_p=1/2*(V_{ps}-V_{pc})$).

L'indice correlato alla condizione economica (E_c) è stabilito mediante la formula $(MAX_ISEEU/ISEEU_STUDENT1 -1)*2,75$, dove MAX_ISEEU , corrisponde al limite di fascia massima, e $ISEEU_STUDENTE$ è il valore ISEEU dichiarato, il cui valore, ai fini dell'applicazione della formula, non può in ogni caso essere inferiore a quello corrispondente al limite minimo di contribuzione universitaria.

Sulla base della somma degli indici precedenti ($N_c+V_p+E_c$) viene formata la graduatoria.

Gli idonei non assegnatari delle borse di studio per l'anno accademico precedente, ai sensi dell'art.2 comma 4, D.P.C.M. 9.4.2001, sono collocati prioritariamente nella graduatoria.

Agli studenti che si immatricolano alle Lauree Magistrali non a ciclo unico provenienti da altre Università il calcolo del punteggio sarà così determinato:



- a) l'indice relativo ai crediti (Nc) è costituito dal massimo punteggio acquisibile (10 punti);
 - b) l'indice relativo al voto medio ponderato (Vp) è costituito dal punteggio minimo acquisibile (0,5 punti);
 - c) l'indice correlato alla condizione economica (Ec) è stabilito sulla base della dichiarazione ISEEU presentata applicando la stessa formula prevista per tutti gli studenti.
2. Sarà pubblicata una prima graduatoria provvisoria al fine di consentire agli studenti di presentare eventuali ricorsi.
 3. Il ricorso va presentato all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso il termine verrà predisposta la graduatoria unica definitiva che verrà approvata con decreto.
 4. Gli studenti che hanno ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata, qualora presentino domanda nell'anno accademico successivo, verranno inseriti in posizione finale nella graduatoria definitiva unica a prescindere dal punteggio ottenuto.

Art. 8 - Assegnazioni alle strutture

1. Dopo l'elaborazione della graduatoria definitiva, l'ufficio competente predisporrà l'assegnazione delle collaborazioni rispettando il seguente ordine di priorità:
 - a) partendo dalla prima preferenza espressa dallo studente, fino alla quarta, si verifica la possibilità di assegnare la collaborazione nel seguente ordine: Dipartimento in cui è iscritto lo studente; Macro-area di afferenza del Dipartimento in cui è iscritto lo studente; Strutture dell'Ateneo;
 - b) qualora non si sia potuto collocare lo studente, si prendono in considerazione le preferenze che, partendo dalla prima, fino alla quarta, si associano alla Macro-area territorialmente più vicina a quella in cui è iscritto lo studente;
 - c) nel caso in cui non si sia ancora trovata alcuna collocazione viene assegnata la prima collocazione disponibile.
2. Gli idonei eccedenti il numero delle collaborazioni messe a bando, restano nella graduatoria definitiva unica a copertura dei posti che si renderanno disponibili.
3. Per particolari esigenze, alcuni collaboratori potranno essere collocati in specifiche strutture o sedi.

Art. 9 - Disposizioni per il conferimento delle collaborazioni

1. Le strutture assegnatarie dovranno presentare la richiesta per la collaborazione degli studenti. Nell'assegnazione si dovrà tener conto di quanto previsto all'art. 3, comma 1.



2. Lo studente riceverà la comunicazione mediante la casella di posta elettronica assegnata dall'Università e avrà 2 giorni di tempo per accettare l'incarico.
3. Lo studente che rifiuti di accettare l'incarico verrà collocato alla fine della graduatoria degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio ed al secondo rifiuto non verrà più richiamato.
4. Lo studente destinato ad una struttura dovrà concludere la propria collaborazione presso la medesima struttura. Casi particolari dovranno essere valutati dal Responsabile del Servizio agli studenti sentito il parere del responsabile della struttura.
5. Le ore di assenza dal servizio di collaborazione degli studenti, anche se debitamente giustificate, non verranno retribuite.
6. In caso di interruzione della collaborazione per comprovati motivi di salute, lo studente potrà essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, fatte salve le sopravvenute esigenze delle strutture.
7. La collaborazione degli studenti potrà essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione, inerente l'attività da svolgere, compresa nel monte ore complessivo. In seguito alla definizione degli idonei, le strutture avvertiranno gli studenti selezionati fornendo loro una indicazione di massima del periodo di svolgimento della collaborazione.
8. All'assegnazione delle collaborazioni si provvederà mediante sottoscrizione di un atto di impegno che dovrà contenere:
 - a) l'oggetto della collaborazione e la struttura assegnataria;
 - b) l'individuazione del responsabile della struttura;
 - c) una clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - d) l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;
 - e) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quello sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - g) l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del d.lgs 196/03.
9. Il corrispettivo è erogato allo studente in unica soluzione entro la fine del mese successivo rispetto alla data di conclusione della collaborazione, previa certificazione della prestazione da parte del responsabile della struttura a cui è stato assegnato lo studente.



Art. 10 - Cessazione del rapporto di collaborazione

1. L'assenza ingiustificata dal servizio di collaborazione comporta la decadenza della collaborazione e la corresponsione delle somme relative alle sole ore effettuate.
2. Entrambe le parti, responsabili delle strutture e studente, possono presentare per iscritto al responsabile del Servizio Servizi agli Studenti eventuali motivate contestazioni, in relazione alla attività svolta, dandone comunicazione alla controparte. Per l'esame del contenzioso è costituita una Commissione di Garanzia composta dal Delegato del Rettore al Diritto allo Studio, dal Responsabile del Servizio Servizi agli Studenti o suo delegato e da un rappresentante degli studenti tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione. La Commissione, sentite le parti, riferisce al Direttore Generale, che decide nel merito.

Art. 11 - Diritti e doveri dello studente ammesso alla collaborazione

1. Lo studente ha il diritto:
 - a) a prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato assegnato;
 - b) alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte per un massimo di **200** ore.
2. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione è tenuto a:
 - a) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con le esigenze funzionali della struttura;
 - b) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordati nonché alle direttive del Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione;
 - c) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità ;
 - d) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
 - e) comunicare tempestivamente la propria assenza dalla struttura nella quale svolge l'attività di collaborazione dandone adeguata giustificazione (art. 8, comma 6 e art. 9, comma 1);
 - f) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del d .lgs 196/03.
3. L'Università, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili delle strutture, ha facoltà di riassegnare ad altre strutture gli studenti collaboratori, cui comunque sia



garantita la possibilità di esaurire il monte orario prestabilito.

4. Alla conclusione della collaborazione lo studente compilerà una scheda informativa dell'attività svolta che sarà riconsegnata al Responsabile della struttura competente.

Art. 12 - Oneri dei responsabili

1. I Responsabili della struttura assegnataria della collaborazione sono tenuti a:
 - a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dal presente Regolamento, le attività per le quali lo studente è chiamato a collaborare;
 - b) concordare con lo studente i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze delle strutture;
 - c) assicurare che la collaborazione sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
 - d) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
 - e) presentare all'ufficio competente, alla conclusione della collaborazione, una valutazione dello studente unitamente al foglio riassuntivo delle ore prestate debitamente firmato;
 - f) accertare e comunicare per iscritto all'ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento;
 - g) verificare che lo studente impegni le ore di collaborazione per svolgere esclusivamente le mansioni che gli sono state assegnate.
2. Il responsabile, nel caso in cui ritenga impossibile o difficilmente realizzabile l'esaurimento del monte orario dello studente-collaboratore, ha facoltà di segnalare all'amministrazione l'eventuale ricollocamento dello stesso, proponendo strutture che ne abbiano fabbisogno.